

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI E LA CESSIONE DEI RISULTATI DI RICERCA**

## **ART. 1**

Il presente Regolamento disciplina le attività svolte dall'Università degli Studi del Molise per conto di committenti pubblici o privati, aventi ad oggetto:

- ♦ prestazioni di ricerca pura o applicata secondo contratti o convenzioni;
- ♦ prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri su problemi tecnici o scientifici e attività progettuali;
- ♦ prestazioni di didattica concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico e di ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica, non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università;
- ♦ cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e quelli erogati dagli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione.

I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti saranno sottoposti alla valutazione del Senato Accademico.

## **ART. 2**

### **Strutture e personale coinvolti**

Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dalle strutture universitarie in modo e in misura compatibile con i fini istituzionali dell'Università; i proventi relativi sono ripartiti con le modalità indicate nei successivi articoli.

Le attività oggetto del presente Regolamento potranno essere svolte dal personale docente, ricercatore, personale non docente, sia tecnico che amministrativo dell'Ateneo, purché dotato di specifica competenza e qualificazione professionale.

Il personale non docente dovrà svolgere tali attività esclusivamente in ambito temporale distinto dall'orario di servizio, con riferimento al personale non docente.

Secondo le modalità in vigore, sarà consentito il recupero delle ore di lavoro ordinario impiegate per le attività di cui al precedente articolo.

Il personale docente e ricercatore dovrà svolgere tali attività in ambito temporale distinto da quello previsto per le attività istituzionali.

In entrambi i casi le prestazioni effettuate dovranno essere riportate su apposito registro istituito per ciascuna convenzione, recante le firme di ciascuno dei partecipanti alla ricerca con indicazione del numero di ore svolte per ciascun giorno di attività, e controfirmato dal responsabile delle attività di cui al summenzionato articolo 1.

La responsabilità di dette attività è affidata ai docenti ed ai ricercatori confermati, a tempo pieno e a tempo definito previo rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti che gli stessi non hanno in atto rapporti professionali con il committente.

Allo svolgimento delle prestazioni suddette possono prendere parte, eccezionalmente, sulla base di una motivata relazione del responsabile della ricerca, previo nulla-osta dell'Università di appartenenza, anche docenti di altra sede universitaria.

L'importo massimo utilizzabile per il ricorso a consulenze esterne, ovvero a persone giuridiche estranee all'Università, è determinato nella misura globale del 30% dell'ammontare totale del contratto o della convenzione.

Eventuali deroghe alla suddetta percentuale dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione e su parere del Senato Accademico contestualmente alla delibera del testo convenzionale e solo in casi eccezionali e sulla base di documentate esigenze, in fase successiva.

### **ART. 3**

#### **Penali**

Qualora la prestazione, su richiesta del Committente, comporti il pagamento di penali da parte dell'Università in caso di ritardo e/o inadempienze, le penali saranno accettate solo se di valore definito.

Le eventuali penali graveranno sui fondi della struttura che effettua la prestazione, con rivalsa a carico del responsabile della convenzione.

### **ART. 4**

#### **Compensi al personale**

Il personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo che collabora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente regolamento è compensato entro i seguenti limiti massimi che comprendono gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

♦ Limiti rispetto all'ammontare del corrispettivo:

a) prestazioni di ricerca e consulenza di carattere tecnico-sperimentale;

b) 70% del corrispettivo;

c) prestazioni di sola consulenza per Enti Pubblici e assimilati: 90% del corrispettivo;

d) prestazioni di didattica: 90% del corrispettivo.

♦ Limiti annui individuali:

I compensi relativi a tutte le prestazioni, considerati al lordo, non potranno superare i 200.000.000 milioni annui lordi.

A tal fine, i dipartimenti dovranno trasmettere alla ripartizione ragioneria dell'Amministrazione centrale, con cadenza trimestrale ed annuale, i rendiconti concernenti i compensi erogati al personale, indicato nominativamente per funzione e qualifica, per le attività convenzionali.

### **ART. 5**

#### **Determinazione dei compensi**

Le strutture sede delle attività di cui all'art. 1 quantificano i compensi di cui sopra in base alle qualifiche del personale ed alle ore di impegno lavorativo, tenuto conto dei seguenti coefficienti:

♦ personale docente di ruolo delle due fasce coefficiente 3;

♦ personale del ruolo dei ricercatori e personale tecnico-amministrativo a partire dalla 7<sup>a</sup> qualifica funzionale coefficiente 2;

♦ personale tecnico-amministrativo dalla prima alla sesta qualifica funzionale coefficiente 1,5.

Il valore dei fattori della categoria di appartenenza, è aumentato di una unità per il responsabile della ricerca che assumerà in proprio la responsabilità dello svolgimento della ricerca e sottoscriverà la relazione finale.

Il compenso del singolo viene determinato, per i fini di cui sopra, sommando le ore effettuate risultanti dal registro di cui all'art. 2 e tenendo conto dei coefficienti secondo la seguente formula:  $c = CP (n h) / (n h)$ ; dove : c = compenso lordo per il singolo; CP = compenso lordo per il personale; n = coefficiente di categoria del singolo; h = ore complessive del singolo per lo svolgimento della convenzione; n = coefficiente di categoria concernenti tutte le unità partecipanti alla convenzione; h = ore complessive impegnate nello svolgimento della convenzione da parte di tutte le unità partecipanti alla convenzione; (n h ) = sommatoria di tutti i prodotti derivanti, per ciascuna unità, dal numero di ore effettuate per il coefficiente di categoria. La liquidazione dei compensi verrà effettuata a seguito del pagamento del corrispettivo da parte del Committente.

## **ART. 6**

### **Modalità di svolgimento e deliberazione**

Le prestazioni di ricerca, di consulenza e di didattica, sono svolte sulla base di convenzioni o di contratti, stipulati dal Rettore, salvo quanto previsto ai sensi del Regolamento Interno di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

I contratti e le convenzioni di cui sopra, contenenti il progetto di ricerca, i nominativi del personale coinvolto ed il responsabile della convenzione, sono proposti dal Direttore della struttura, dove si svolgerà la ricerca, o da uno o più docenti, e sono approvati, con motivata delibera, dal Consiglio della stessa struttura.

I contratti e le convenzioni di cui sopra, sono successivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

## **ART. 7**

### **Prestazioni di sperimentazione e ricerca**

Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente articolo è determinato in base ai seguenti elementi:

- ♦ costo dei materiali di consumo;
- ♦ spese di viaggio e missione nonché dei relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione;
- ♦ costo d'acquisto delle nuove apparecchiature tecnico-scientifiche finalizzate alla ricerca ovvero percentuale di ammortamento di quelle preesistenti;
- ♦ costo di manutenzione delle apparecchiature in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
- ♦ costo per eventuale utilizzo di attrezzature, servizi, prestazioni professionali esterne all'Università;
- ♦ compensi ed oneri riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione;
- ♦ rimborso al Dipartimento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;

- ♦ quota a favore della struttura proponente pari al 10% del corrispettivo, destinata a spese varie e/o impreviste e/o di investimento;
- ♦ fondo comune d'Ateneo in misura pari all'8% del corrispettivo;
- ♦ di tale percentuale il 3% sarà vincolato ad investimenti di ricerca per l'Ateneo, l'1% per spese di carattere generale sostenute dall'Università, il residuo 4% andrà ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 42 del nuovo C.C.N.L. 94/97, con specifico riguardo al personale direttamente impegnato in attività di supporto.

Il Consiglio della struttura proponente, in relazione alla specifica attività da realizzare, può chiedere al Consiglio di amministrazione di diminuire la quota a favore della struttura proponente, nonché la quota del fondo comune di Ateneo, fino alla soglia rispettivamente del 5% e del 4%.

Sono ammessi storni tra le varie voci di costo.

Eventuali economie saranno vincolate ad investimenti per la ricerca nell'ambito della struttura presso la quale si è svolta l'attività.

Nel caso in cui l'attività oggetto del contratto conduca ad un'invenzione brevettabile da parte del Committente, il brevetto sarà di norma proprietà congiunta dell'Università del Molise e del Committente, in misura da definirsi nel contratto; in tale caso l'Università avrà diritto ad una compartecipazione agli utili derivanti al Committente dallo sfruttamento del brevetto, proporzionale alla quota di comproprietà del brevetto stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di diritto d'autore.

Agli autori del brevetto non esterni all'Università, quest'ultima riconoscerà un compenso pari ad un terzo degli introiti da quello derivanti al netto delle spese sostenute.

In alternativa a quanto sopra il Committente potrà riservarsi la proprietà esclusiva di eventuali brevetti, a fronte di un corrispettivo forfettario definito in sede di contratto.

La destinazione e la ripartizione dei corrispettivi sono effettuate secondo lo schema di cui all'allegato A.

## **ART. 8**

### **Prestazioni di consulenza**

Le prestazioni di consulenza riguardano la formulazione di studi monografici e di pareri su problemi tecnici, scientifici e di carattere giuridico, nonché di pareri in materia antinfortunistica e su attività progettuali.

Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato in base ai seguenti elementi, tutti riferiti all'esecuzione della prestazione:

- ♦ costo dei materiali di consumo; spese di viaggio e missione, nonché dei relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione;
- ♦ costo per eventuale utilizzo di attrezzature, servizi, prestazioni professionali esterne all'Università;
- ♦ compensi ed oneri riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione;
- ♦ rimborso al Dipartimento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;

- ♦ quota a favore della struttura proponente in misura pari al 10% del corrispettivo, destinata a spese varie e/o imprevedute e/o di investimento;
- ♦ fondo comune d'Ateneo in misura pari all'8% del corrispettivo;
- ♦ di tale percentuale il 3% sarà vincolato ad investimenti di ricerca per l'Ateneo, l'1% per spese di carattere generale sostenute dall'Università, il residuo 4% andrà ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 42 del nuovo C.C.N.L. 94/97, con specifico riguardo al personale direttamente impegnato in attività di supporto.

Il Consiglio della struttura proponente, in relazione alla specifica attività da realizzare, può chiedere al Consiglio d'Amministrazione di diminuire la quota a favore della struttura proponente, nonché la quota del fondo comune d'Ateneo, fino alla soglia rispettivamente del 5% e del 4%.

Sono ammessi storni tra le varie voci di costo.

Eventuali economie saranno vincolate ad investimenti per la ricerca nell'ambito della struttura presso la quale si è svolta l'attività.

La determinazione e la ripartizione dei corrispettivi sono effettuate secondo lo schema di cui all'allegato B del presente Regolamento.

Il Committente non potrà utilizzare il nome dell'Università degli Studi del Molise per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza, ed utilizzare i risultati della stessa, quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita in contratto.

La richiesta di consulenza è indirizzata dal Committente al Rettore con l'indicazione del tipo di prestazione richiesta ed eventualmente del docente o Dipartimento o Centro a cui chiede che venga affidato l'incarico.

Il Rettore, dopo aver esaminato la richiesta, la trasmetterà al Direttore del Dipartimento o Centro interessato che provvederà a redigere apposito schema contrattuale secondo il presente Regolamento.

La destinazione e la ripartizione dei corrispettivi sono effettuate secondo lo schema di cui all'Allegato B.

## **Art. 9**

### **Prestazioni di didattica**

Le prestazioni di didattica riguardano la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica.

Tali prestazioni non rientrano tra quelle che concorrono a determinare gli impegni istituzionali dei docenti interessati.

Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato in base ai seguenti elementi, tutti riferiti all'esecuzione della prestazione:

- ♦ costo dei materiali di consumo;
- ♦ spese di viaggio e missione, nonché dei relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione;
- ♦ costo per eventuale utilizzo di attrezzature, servizi, prestazioni professionali esterne all'Università;

- ♦ compensi ed oneri riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione;
- ♦ rimborso al Dipartimento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;
- ♦ quota forfettaria percentuale a favore dell'Amministrazione Centrale quale rimborso dei costi sostenuti per pulizia, illuminazione, ecc. da determinarsi di volta in volta in base all'effettivo utilizzo delle aule.

Nella determinazione dei corrispettivi va tenuta presente, altresì, la maggiorazione da riferirsi all'uso di locali e di apparecchiature utilizzate presso le strutture dipartimentali ed alle prestazioni orarie del personale docente e non docente, con i relativi rimborsi all'amministrazione dipartimentale degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro:

- ♦ quota a favore della struttura proponente, in misura pari al 10% del corrispettivo, destinata a spese varie, e/o impreviste e/o di investimento;
- ♦ fondo comune di Ateneo in misura pari all'8% del corrispettivo;
- ♦ di tale percentuale il 3% sarà vincolato ad investimenti di ricerca per l'Ateneo, l'1% per spese di carattere generale sostenute dall'Università, il residuo 4% andrà ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 42 del nuovo C.C.N.L. 94/97, con specifico riguardo al personale direttamente impegnato in attività di supporto.

Il Consiglio della struttura proponente, in relazione alla specifica attività da realizzare, può chiedere al Consiglio di amministrazione di diminuire la quota a favore della struttura proponente, nonché la quota del fondo comune di Ateneo, fino alla soglia rispettivamente del 5% e del 4%.

Sono ammessi storni tra le varie voci di costo.

Eventuali economie saranno vincolate ad investimenti per la ricerca nell'ambito della struttura dove si è svolta l'attività.

La destinazione e la ripartizione dei corrispettivi sono effettuate secondo lo schema di cui all'allegato C.

## **ART. 10**

### **Cessione dei risultati di ricerca**

Si intende per cessione dei risultati di ricerca il trasferimento ad un Committente esterno dei risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca di cui l'Università abbia la piena disponibilità. I soggetti interessati potranno richiedere la cessione dei risultati di ricerca al Direttore della struttura che li ha conseguiti, il quale, acquisito il parere favorevole dell'Organo Collegiale della Struttura, trasmette tale richiesta al Rettore che la sottoporrà al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione.

La richiesta deve contenere: dichiarazione del Direttore della Struttura che indichi se la ricerca che ha dato origine all'oggetto della cessione sia stata finanziata a seguito di contratto o convenzione, precisandone, in caso affermativo, gli estremi, ed attestando che la cessione in oggetto è compatibile con le clausole del suddetto contratto o convenzione; indicazione del responsabile dell'attività; determinazione del corrispettivo e della ripartizione dei proventi secondo lo schema di cui all'allegato D.

## **ART. 11**

### **Contributi di ricerca**

Si intendono per contributi di ricerca le somme erogate da un soggetto pubblico o privato all'Ateneo o a singole Strutture, per lo sviluppo di attività scientifiche istituzionali.

L'accettazione di detti contributi potrà essere vincolata esclusivamente a:

- ♦ fornire al soggetto contribuente un rapporto finale sulla ricerca;
- ♦ nominare il soggetto contribuente quale finanziatore della ricerca nelle pubblicazioni che ne espongono i risultati.

Sui contributi di ricerca non potrà essere erogato alcun compenso al personale dell'Università.

Il soggetto che intende erogare un contributo all'Università dovrà manifestare tale volontà o sottoponendo lettera d'intenti nella quale sia precisato lo scopo del contributo e della Struttura alla quale si intende devolvere lo stesso.

L'Università si impegna a fornire i risultati della ricerca per la quale è stato ottenuto un contributo.

L'Università o la Struttura esprimeranno la volontà di accettare il contributo con l'invio del relativo atto deliberativo.

## **ART. 12**

### **Norme finali**

Il presente Regolamento potrà essere modificato con motivata delibera dei competenti Organi Collegiali dell'Ateneo.

I Direttori delle Strutture dovranno dare comunicazione annuale al Rettore di tutte le attività svolte ai sensi del presente Regolamento nella Struttura.

## **ART. 13**

### **Norma transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal relativo Decreto Rettorale di emanazione; nelle more è vigente l'attuale Regolamento di attuazione dell'art. 66 del DPR 382/80 di cui al DR n. 642/97.

## **ALL. A**

### **PRESTAZIONI DI RICERCA EX ART. 66 D.P.R. 382/80**

#### **Spese per lo svolgimento della prestazione**

- 1) Costo dei materiali di consumo;
- 2) Spese di viaggio e missione;
- 3) Costo acquisto delle nuove apparecchiature tecnico-scientifiche finalizzate alla ricerca ovvero percentuale di ammortamento di quelle preesistenti;
- 4) Costo di manutenzione delle apparecchiature in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
- 5) Costo per eventuale utilizzo di attrezzature, servizi, prestazioni professionali esterne all'Università;
- 6) Compensi ed oneri riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione;
- 7) Quota a favore della struttura proponente, in misura pari al 10% del corrispettivo, destinate a spese varie e/o impreviste e/o di investimento;
- 8) tale quota può diminuire fino alla soglia del 5%;
- 9) Fondo comune di Ateneo in misura pari all'8% del corrispettivo;
- 10) di tale percentuale il 3% sarà vincolato ad investimenti di ricerca per l'Ateneo, l'1% per spese di carattere generale sostenute dall'Università, il residuo 4% andrà ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 42 del nuovo C.C.N.L. 94/97, con specifico riguardo al personale direttamente impegnato in attività di supporto.  
Tale fondo comune di Ateneo può diminuire fino alla soglia del 4%.

#### **VINCOLI PERCENTUALI DI IMPORTO**

S = corrispettivo globale;

- 5) uguale o inferiore al 30% di S;
- 6) uguale o inferiore al 70% di S;
- 7) pari al 10% di S o inferiore fino alla soglia del 5%;
- 8) pari al 8% di S o inferiore fino alla soglia del 4%.

**ALL. B**  
*PRESTAZIONI DI CONSULENZA*

**Spese per lo svolgimento della prestazione**

- 1) Costo dei materiali di consumo;
- 2) Spese di viaggio e missione,
- 3) Costo per eventuale utilizzo di attrezzature e servizi esterni dell'Università;
- 4) Compensi ed oneri riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione;
- 5) Quota a favore della struttura proponente, in misura pari al 10% del corrispettivo, destinate a spese varie e/o impreviste e/o di investimento; tale quota può diminuire fino alla soglia del 5%;
- 6) Fondo comune di Ateneo in misura pari all'8% del corrispettivo; di tale percentuale il 3% sarà vincolato ad investimenti di ricerca per l'Ateneo, l'1% per spese di carattere generale sostenute dall'Università, il residuo 4% andrà ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 42 del nuovo C.C.N.L. 94/97, con specifico riguardo al personale direttamente impegnato in attività di supporto. Tale fondo comune di Ateneo può diminuire fino alla soglia del 4%.

*VINCOLI PERCENTUALI DI IMPORTO*

- S = corrispettivo globale;
- 3) uguale o inferiore al 30% di S;
  - 4) uguale o inferiore al 90% di S;
  - 5) pari al 10% di S o inferiore fino alla soglia del 5%;
  - 6) pari al 8% di S o inferiore fino alla soglia del 4%.

**ALL.C**  
*PRESTAZIONI DI DIDATTICA*

**Spese per lo svolgimento della prestazione**

- 1) Costo dei materiali di consumo;
- 2) Spese di viaggio e missione;
- 3) Costo per eventuale utilizzo di attrezzature, servizi e prestazioni professionali esterne all'Università;
- 4) Compensi ed oneri riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione;
- 5) Quota a favore della struttura proponente, in misura pari al 10% del corrispettivo, destinate a spese varie e/o impreviste e/o di investimento; tale quota può diminuire fino alla soglia del 5%;
- 6) Fondo comune di Ateneo in misura pari all'8% del corrispettivo; di tale percentuale il 3% sarà vincolato ad investimenti di ricerca per l'Ateneo, l'1% per spese di carattere generale sostenute dall'Università, il residuo 4% andrà ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 42 del nuovo C.C.N.L. 94/97, con specifico riguardo al personale direttamente impegnato in attività di supporto. Tale fondo comune di Ateneo può diminuire fino alla soglia del 4%.

*VINCOLI PERCENTUALI DI IMPORTO*

- S = corrispettivo globale;
- 3) uguale o inferiore al 30% di S;
  - 4) uguale o inferiore al 90% di S;
  - 5) pari al 10% di S o inferiore fino alla soglia del 5%;
  - 6) pari al 8% di S o inferiore fino alla soglia del 4%.

**ALL.D**  
*CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA*

**Composizione del corrispettivo**

- 1) Compenso agli autori dei risultati della ricerca;
- 2) Spese per il trasferimento dei risultati della ricerca;
- 3) Quota a favore della struttura presso la quale sono stati conseguiti i risultati di ricerca, in misura pari al 10% del corrispettivo, destinata a spese varie e/o impreviste e/o di investimento; tale quota può diminuire fino alla soglia del 5%;
- 4) Fondo comune di Ateneo in misura pari all'8% del corrispettivo; di tale percentuale il 3% sarà vincolato ad investimenti di ricerca per l'Ateneo, l'1% per spese di carattere generale sostenute dall'Università, il residuo 4% andrà ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio di cui all'art. 42 del nuovo C.C.N.L. 94/97, con specifico riguardo al personale direttamente impegnato in attività di supporto. Tale fondo comune di Ateneo può diminuire fino alla soglia del 4%.

*VINCOLI PERCENTUALI DI IMPORTO*

- S= Corrispettivo globale;
- 3) pari al 10% di S o inferiore fino alla soglia del 5%;
  - 4) pari al 8% di S o inferiore fino alla soglia del 4%.